



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2488 del 2010, proposto da:
....., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele De Mitri,
con domicilio eletto presso il Difensore in Milano, Galleria Unione,
1;

contro

Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura,
domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento (n. 35011/imm) di diniego di rinnovo e
conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari n. g
471995 del 09.09.2010 in permesso di lavoro, notificato in pari data,
adottato dal questore di milano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2012 il dott.

Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato all'amministrazione e correttamente depositato presso la Segreteria del Tar, la ricorrente impugnava il provvedimento (n. 35011/imm) di diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari n. g 471995 del 09.09.2010, in permesso di lavoro, notificato in pari data, adottato dal Questore di Milano, deducendo i seguenti motivi di doglianza:

- 1) Violazione di legge perché l'amministrazione aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sull'erroneo e lacunoso accertamento dell'assenza di convivenza tra i coniugi;
- 2) Violazione di legge perché l'amministrazione erroneamente aveva negato la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ritenendo la documentazione presentata dallo straniero inidonea a comprovare lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La ricorrente chiedeva, pertanto, in via cautelare sospendersi il provvedimento impugnato, e in via definitiva, annullare lo stesso, con vittoria delle spese di lite.

L'amministrazione si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Orbene, tanto premesso in punto di fatto, il ricorso deve essere scomposto nella domanda volta ad impugnare il decreto del Questore nella parte in cui ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, da quella tesa a contestare il provvedimento nella parte in cui nega la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Con riguardo alla prima domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario.

La Corte di Cassazione, con orientamento condiviso dal Collegio, ha affermato che *le controversie in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplate dall'art. 30 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 30* (cfr., Cassazione civile, sez. un., 20 luglio 2011, n. 15868).

Ne deriva, pertanto, che per tale domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del g.o.

Sussiste, invece, la giurisdizione del g.a. in ordine alla domanda di conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Come è noto *il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti,*

stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. In particolare, la determinazione della soglia minima sotto la quale il reddito percepito dal cittadino extracomunitario non può considerarsi sufficiente al fine della sua permanenza sul territorio italiano non è lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione ma è stabilita una volta per tutte dall'art. 39 comma 3, d.P.R. n. 394 del 1999, il quale richiede, a tal fine, la necessaria disponibilità da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale (cfr., T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 10 novembre 2011, n. 2709).

Nel caso di specie, è emerso che l'amministrazione con il provvedimento impugnato ha ritenuto la documentazione presentata dal ricorrente non idonea a comprovare lo svolgimento dell'attività lavorativa, desumendo tale dato dall'assenza della ricevuto di spedizione del contratto di soggiorno allo Sportello unico della Prefettura e dai bollettini di versamento dei contributi Inps.

L'amministrazione, tuttavia, con memoria depositata in data 28.11.2011, in ottemperanza all'ordinanza di questo Tar, evidenziava la produzione di reddito da parte del ricorrente che, a ben vedere, è di gran lunga superiore al valore dell'assegno sociale. La stessa amministrazione precisava, inoltre, che dall'1.6.2011 la ricorrente era stata assunta dalla ditta Soc. Coop. Kefalos percependo dal 3.6.2011 al 30.8.2011 la somma di € 2.402,00.

La ricorrente, del resto, a riscontro di quanto accertato dall'amministrazione, ha depositato le relative buste paga nonché

Cud dell'anno 2011 da cui emerge che la straniera ha percepito la somma di € 6.321,00.

Ne deriva che il provvedimento impugnato è illegittimo, perché ha ritenuto non provato lo svolgimento dell'attività lavorativa sulla base di due elementi certamente non risolutivi (mancata spedizione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione e versamento contributi Inps) e, peraltro, smentiti *in rerum natura* dall'accertamento effettuato dalla stessa amministrazione.

Ne deriva che il ricorso va in parte accolto.

L'amministrazione soccombente va condannata alle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, pertanto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)